

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TERZA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. DI AMATO Sergio - Presidente -  
Dott. DI FLORIO Antonella - rel. Consigliere -  
Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -  
Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere -  
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere -  
ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

sul ricorso *omissis*/2015 proposto da:

EX MARITO

- *ricorrente* -

contro

SOCIETA DI GESTIONE DEL CREDITO  
SOCIETA DI CARTOLARIZZAZIONE DEL CREDITO

- *controricorrenti* -

e contro

BANCA

- *intimati* -

e contro

FACTOR

SOCIETA GESTIONE INVESTIMENTI

- *resistenti con procure speciali notarili* -

avverso la sentenza n. 2422/2014 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/01/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

che:

*Ordinanza, Corte di Cassazione, Pres. Di Amato – Rel. Di Florio, n. 9635 del 19 aprile 2018*

1. La BANCA e il FACTOR hanno evocato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Modena, i CONIUGI, proponendo azione revocatoria dell'atto di trasferimento immobiliare in favore della CONIUGE contenuto nel verbale di separazione consensuale del 23.5.2002/3.6.2002, avente per oggetto l'appartamento di loro proprietà sito in (*omissis*).

Nella contumacia della CONIUGE, il Tribunale accoglieva la domanda e revocava l'atto di trasferimento immobiliare.

2. Avverso la predetta sentenza sono stati proposti separati appelli sia dai rispettivi CONIUGI: successivamente riuniti, venivano respinti dalla Corte di Bologna che, pur escludendo la natura gratuita del trasferimento statuita dal primo giudice, riteneva comunque sussistenti tutti i presupposti dell'*actio pauliana* proposta, confermando, con ciò, la pronuncia impugnata.

3. Il CONIUGE ricorre per la cassazione della sentenza affidandosi a TRE MOTIVI.

4. Si sono difese con controricorso le società intimare SOCIETA GESTIONE INVESTIMENTI (subentrata, ex art. 111 c.p.c., alla *omissis SRL*, rappresentata dalla mandataria SOCIETA DI GESTIONE DEL CREDITO) anche in qualità di cessionaria dei crediti della FACTOR E LA SOCIETA DI CARTOLARIZZAZIONE.

5. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

che:

1. Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla FACTOR la società - premesso che il ricorso era stato notificato nei suoi confronti presso la cancelleria della Corte d'Appello di Bologna nonostante che il nuovo difensore (appartenente al foro di Milano), nel costituirsi nel giudizio d'appello, avesse indicato, ex art. 125 c.p.c. ed art. 366 c.p.c., come modificato dalla L. n. 183 del 2011, art. 25, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata - assumeva che detta notifica doveva ritenersi inesistente e che pertanto la sentenza d'appello, nei suoi confronti, fosse passata in giudicato.

Al riguardo, si osserva che questa Corte ha avuto modo di chiarire che, in simmetria con l'art. 366 c.p.c. e coerentemente alla nuova formulazione dell'art. 125 c.p.c., all'onere dell'elezione di domicilio si affianca - a partire dall'entrata in vigore delle modifiche delle disposizioni appena citate, introdotte dalla L. n. 183 del 2011 - la possibilità di indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata dal quale deriva, poi, l'obbligo di provvedere alle notificazioni a mezzo PEC (cfr., al riguardo, Cass. SU 10143/2012). Tuttavia, in ordine alle conseguenze della eventuale violazione di tale principio, è stato anche affermato (cfr. Cass. SU 14916/2016; Cass. 4667/2017) che "*la notifica del ricorso per cassazione effettuata alla parte presso la cancelleria dove sia stato domiciliato ex lege il suo procuratore esercente extra districtum va ritenuta nulla, e non inesistente, in quanto il luogo in cui la stessa viene eseguita non attinge agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, con conseguente necessità di disporre la rinnovazione ove il vizio non sia stato sanato dall'avvenuta costituzione della parte intimata*".

Nel caso in esame, ricorre esattamente l'ipotesi sopra formulata, ragione per cui l'avvenuta costituzione della società FACTOR deve ritenersi idonea a sanare il vizio denunciato: conseguentemente l'eccezione di inammissibilità deve essere rigettata.

2. Quanto ai motivi del ricorso, si osserva quanto segue.

Con il **PRIMO MOTIVO**, deducendo violazione e falsa applicazione, *ex art.* 360 c.p.c., n. 3, artt. 2729, 2901 c.c. ed artt. 112 e 115 c.p.c., il ricorrente lamenta che la Corte bolognese abbia apoditticamente affermato la sussistenza della *scientia damni* in capo alla MOGLIE, nonostante che le controparti onerate non ne avessero dato alcuna prova, fondando, con ciò, la propria decisione su una doppia presunzione (*praesumptum de praesumpto*) in base alla quale dalla sua condizione di CONIUGE era stato dedotto che egli tenesse informata la EX MOGLIE delle vicende societarie e da ciò, ancora, era stato desunto che ella fosse parte del *consilium fraudis*, violando in tal modo tutte le norme sopra richiamate.

3. Il motivo è infondato, non ricorrendo l'ipotesi della "doppia presunzione" prospettata: infatti la Corte Bolognese ha esaminato la progressione cronologica degli eventi, configurabili come un fatto unico complesso (costituito dalla circostanza che il MARITO fosse fideiussore delle obbligazioni assunte dalla SOCIETA di cui era amministratore unico; dalla condizione di coniugio dei CONIUGI all'epoca di insorgenza della stipula della fideiussione, nonché dalla collaborazione con il MARITO della MOGLIE la quale aveva lavorato, sia pur non stabilmente, presso la società debitrice garantita), ed ha dedotto, legittimamente, **la implicita consapevolezza** della MOGLIE in ordine alla complessiva situazione debitoria della società, risalendo pertanto da un insieme concatenato di circostanze note, precisamente individuate, al fatto ignoto oggetto della *scientia damni*.

4. Con il **SECONDO MOTIVO**, il MARITO lamenta l'insufficiente ed omessa motivazione *ex art.* 360 c.p.c., n. 5, in ordine ai vizi intrinseci della motivazione sulla sussistenza della *scientia damni*. Lamenta che la Corte da una parte non aveva ammesso le istanze istruttorie avanzate per confutare la tesi delle controparti, e dall'altra aveva erroneamente presunto che la MOGLIE conoscesse la situazione finanziaria compromessa della società di cui il MARITO era amministratore.

5. Il motivo è inammissibile.

La Corte rileva infatti che la doglianza, ricondotta dal ricorrente all'art. 360, n. 5, è espressamente riferita ai "vizi intrinseci della motivazione", ipotesi abrogata del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. B, convertito nella L. n. 134 del 2012, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione (e cioè dal 12.9.2012). A ciò si aggiunge, inoltre, il difetto di autosufficienza del motivo visto che le istanze istruttorie di cui si censura la mancata ammissione non sono state riportate nel ricorso.

5. Con la **TERZA DOGLIANZA**, il RICORRENTE lamenta l'insufficiente ed omessa motivazione, *ex art.* 360 c.p.c., n. 5, in ordine ai vizi intrinseci delle argomentazioni sulle quali la Corte ha fondato il convincimento della sussistenza dell'*eventus damni*. Si duole altresì dell'omesso esame della circostanza che sul bene gravava comunque il diritto di abitazione della MOGLIE e che esso era ipotecato: pertanto il trasferimento in sede di separazione, tenuto conto del ridotto valore dell'immobile riconducibile a dette circostanze, non poteva configurare un danno rispetto alla garanzia patrimoniale da lui prestata.

Il motivo, per la parte riconducibile al vizio di motivazione, è inammissibile per le medesime argomentazioni sviluppate sulla precedente censura.

*Ordinanza, Corte di Cassazione, Pres. Di Amato – Rel. Di Florio, n. 9635 del 19 aprile 2018*

Per la parte in cui il RICORRENTE lamenta un vizio logico di essa su un fatto decisivo per il giudizio; tale da consentire di ricondurre la doglianza all'art. 360 c.p.c., n. 4, la Corte osserva che la censura è infondata.

Infatti, premesso che **l'assegnazione della casa coniugale**, di per se, non priva di valore l'immobile, deve precisarci che le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono:

- 1) nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore che ha compiuto l'atto di disposizione;
- 2) nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale conseguente al compimento, da parte del debitore, dell'atto traslativo;
- 3) nella ricorrenza, in capo al debitore medesimo, ed eventualmente al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.

A tal fine, non vale ad escludere *l'eventus damni* la circostanza che i beni fossero stati in precedenza ipotecati a favore di un terzo, atteso che l'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non la garanzia specifica, **con la conseguenza che sussiste l'interesse del creditore, da valutarsi ex ante**, e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione, **di far dichiarare inefficace un atto che impedisca o renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito** (cfr., al riguardo, Cass. sez. 3 civ. 13172/2017).

La motivazione resa dalla Corte bolognese, anche sotto questo profilo risulta logica e coerente ai principi sopra riportati, in quanto tale immune anche dal vizio oggetto di alternativa sussunzione.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del grado di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in proporzione all'impegno processuale delle parti intimatate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 *quater*, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

## PQM

La Corte:

rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere alle controparti le spese del grado che liquida, per compensi, in Euro 6500,00 in favore della SOCIETA GESTIONE INVESTIMENTI ed in Euro 5000,00 in favore degli altri intimati, oltre che per tutti, agli accessori ed al rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 *quater*, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

*Ordinanza, Corte di Cassazione, Pres. Di Amato – Rel. Di Florio, n. 9635 del 19 aprile 2018*

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2018

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS